

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 79



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
16 marzo 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 79/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 71 del 9.3.2013 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2013/C 79/02 Causa C-541/11: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ (Articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli — Direttiva 2000/26/CE — Organismi di indennizzo — Richiesta d'indennizzo proposta dinanzi ad un giudice nazionale) 2

2013/C 79/03 Causa C-261/12 P: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2013 — Annunziata Del Prete/Giorgio Armani SpA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Notorietà — Segno figurativo «AJ AMICI JUNIOR» — Opposizione del titolare del marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS e del marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR] 2

Prezzo:
3 EUR

(segue)


<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 79/04	Causa C-488/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre 2012 — Sándor Nagy/Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	3
2013/C 79/05	Causa C-489/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre 2012 — Lajos Tiborné Böszörményi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	3
2013/C 79/06	Causa C-490/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre 2012 — Róbert Gálóczy-Tömösváry/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	3
2013/C 79/07	Causa C-491/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre 2012 — Magdolna Margit Szabadosné Bay/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	4
2013/C 79/08	Causa C-526/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 20 novembre 2012 — Ványai Józsefné/Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal	4
2013/C 79/09	Causa C-574/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 7 dicembre 2012 — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)/Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda	5
2013/C 79/10	Causa C-577/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 10 dicembre 2012 — Michaela Hopfgartner/Finanzamt Wien	6
2013/C 79/11	Causa C-588/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 14 dicembre 2012 — Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers	6
2013/C 79/12	Causa C-592/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 18 dicembre 2012 — Compañía Europea de Viajeros de España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economía y Hacienda)	6
2013/C 79/13	Causa C-594/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 — Kärntner Landesregierung e a.	7
2013/C 79/14	Causa C-598/12: Ricorso proposto il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	8
2013/C 79/15	Causa C-605/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 24 dicembre 2012 — Welmory Sp z o.o. przeciwko/Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku	8
2013/C 79/16	Causa C-14/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia (Bulgaria) il 10 gennaio 2013 — Gena Ivanova Cholakova/Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatrešnite raboti	9
2013/C 79/17	Causa C-18/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 14 gennaio 2013 — «Max Pen» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i izpalnenie na proizvodstvoto» Sofia	10



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 79/18	Causa C-23/13: Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese	11
2013/C 79/19	Causa C-666/11: Ordinanza del presidente della Corte del 7 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — M, N, O, p, Q/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	11
Tribunale		
2013/C 79/20	Causa T-494/10: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2013 — Bank Saderat Iran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione»)	12
2013/C 79/21	Causa T-540/10: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2013 — Spagna/Commissione [«Fondo di coesione — Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a quattro fasi di progetto relative alla costruzione di alcuni tratti della linea di alta velocità che collega Madrid e la frontiera francese — Termine di adozione di una decisione — Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 — Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 — Lavori o servizi complementari — Nozione di “circostanza imprevista” — Articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 93/38 CEE»]	13
2013/C 79/22	Causa T-66/11: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2013 — Present-Service Ullrich/UAMI — Punt Nou (babilu) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo babilu — Marchio comunitario denominativo anteriore BABIDU — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei servizi — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	13
2013/C 79/23	Causa T-104/11: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2013 — Ferrari/UAMI (PERLE') [«Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio comunitario PERLE' — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	14
2013/C 79/24	Causa T-159/11: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2013 — Marszałkowski/UAMI — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) [«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo WALICHNOWY MARKO — Marchio comunitario denominativo anteriore MAR-KO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	14
2013/C 79/25	Causa T-235/11: Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2013 — Spagna/Commissione [«Fondo di coesione — Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a cinque progetti attinenti alla creazione di talune linee della rete ferroviaria ad alta velocità in Spagna — Termine per l'adozione di una decisione — Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 — Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 — Consegne complementari — Lavori o servizi complementari — Nozione di “circostanza imprevista” — Articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f), della direttiva 93/38/CEE»]	14
2013/C 79/26	Causa T-263/11: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2013 — Bopp/UAMI (Raffigurazione di un ottagono verde) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un ottagono verde — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Offerta di prova presentata per la prima volta nella replica — Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale — Invio all'UAMI di un documento per fax — Norme applicabili»]	15



2013/C 79/27	Causa T-272/11: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2013 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Fitcoin — Marchi nazionali, comunitari e internazionali figurativi anteriori coin — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].....	15
2013/C 79/28	Causa T-368/11: Sentenza del Tribunale 1° febbraio 2013 — Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione [«REACH — Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili all'immissione in commercio e all'impiego dell'acrilammide per le applicazioni di consolidamento — Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»]	16
2013/C 79/29	Causa T-412/11: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2013 — Maharishi Foundation/UAMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo TRANSCENDENTAL MEDITATION — Impedimento assoluto alla registrazione — Decisione della commissione di ricorso che rinvia il procedimento dinanzi all'esaminatore — Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricevibilità — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Pubblico di riferimento»]	16
2013/C 79/30	Causa T-426/11: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2013 — Maharishi Foundation/UAMI (MÉDITATION TRANSCENDANTALE) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo MÉDITATION TRANSCENDANTALE — Impedimento assoluto alla registrazione — Decisione della commissione di ricorso che rinvia il procedimento dinanzi all'esaminatore — Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricevibilità — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Pubblico di riferimento»]	17
2013/C 79/31	Causa T-504/11: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2013 — Hartmann/UAMI — Protecso (DIGNITUDE) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DIGNITUDE — Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori Dignity — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	17
2013/C 79/32	Causa T-54/12: Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2013 — K2 Sports Europe/UAMI — Karhu Sport Iberica (SPORT) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SPORT — Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori K2 SPORTS — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	18
2013/C 79/33	Causa T-560/12: Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej contro Agenzia europea per le sostanze chimiche	18
2013/C 79/34	Causa T-572/12: Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — Nissan Jidosha/UAMI (CVTC)	19
2013/C 79/35	Causa T-577/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — NIOC e a./Consiglio	19
2013/C 79/36	Causa T-578/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — NIOC/Consiglio	20
2013/C 79/37	Causa T-580/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — Yaqub/UAMI — Turchia (ATATURK) ...	21
2013/C 79/38	Causa T-2/13: Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — CFE-CGC France Télécom Orange/Commissione	21



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2013/C 79/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 71 del 9.3.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 63 del 2.3.2013

GU C 55 del 23.2.2013

GU C 46 del 16.2.2013

GU C 38 del 9.2.2013

GU C 32 del 2.2.2013

GU C 26 del 26.1.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ

(Causa C-541/11) ⁽¹⁾

(Articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli — Direttiva 2000/26/CE — Organismi di indennizzo — Richiesta d'indennizzo proposta dinanzi ad un giudice nazionale)

(2013/C 79/02)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Jožef Grilc

Convenuto: Slovensko zavarovalno združenje GIZ

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vrhovno sodišče — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65) — Nozioni di «richiesta d'indennizzo» e di «incaricato di risarcire» — Legittimazione passiva dell'organismo di indennizzo

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), deve essere interpretato nel senso che, da un lato, il soggetto leso può chiedere il risarcimento del danno subito all'organismo di indennizzo alle condizioni stabilite dall'articolo suddetto e, dall'altro, tale richiesta deve necessariamente essere presentata, in via previa, a detto organismo, fatta salva la possibilità per il soggetto leso di adire in seguito, se del caso, il giudice competente per territorio in caso di rifiuto dell'organismo di cui sopra di accogliere la sua richiesta.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2013 — Annunziata Del Prete/Giorgio Armani SpA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-261/12 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Notorietà — Segno figurativo «AJ AMICI JUNIOR» — Opposizione del titolare del marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS e del marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR]

(2013/C 79/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Annunziata Del Prete (rappresentante: avv. R. Bocchini)

Altre parti nel procedimento: Giorgio Armani SpA (rappresentante: avv. M. Rapisardi), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e F. Mattina, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 marzo 2012, Armani/UAMI (T-420/10), con cui quest'ultimo ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 luglio 2010, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA e la sig.ra Annunziata Del Prete (procedimento R 1360/2009-2) — Rischio di confusione — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 1994, L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La sig.ra Annunziata Del Prete è condannata alle spese.

(¹) GU C 227 del 28.7.2012.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre
2012 — Sándor Nagy/Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal**

(Causa C-488/12)

(2013/C 79/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sándor Nagy

Convenuto: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba interpretare l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che tale disposizione intende esclusivamente garantire la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale contro ogni licenziamento illegittimo e ingiustificato (unjustified).
- 2) Se tale disposizione significhi che, nel procedere al licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore in forma scritta i motivi del licenziamento e quest'ultimo, in mancanza di tale presupposto, risulta ingiustificato (unjustified).
- 3) Se l'omessa comunicazione dei motivi causa di per sé l'illegittimità della misura o se il datore di lavoro possa indicare i motivi in una fase successiva durante un eventuale giudizio lavoristico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre
2012 — Lajos Tiborné Böszörményi/Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal**

(Causa C-489/12)

(2013/C 79/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Lajos Tiborné Böszörményi

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba interpretare l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che tale disposizione intende esclusivamente garantire la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale contro ogni licenziamento illegittimo e ingiustificato (unjustified).
- 2) Se tale disposizione significhi che, nel procedere al licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore in forma scritta i motivi del licenziamento e quest'ultimo, in mancanza di tale presupposto, risulta ingiustificato (unjustified).
- 3) Se l'omessa comunicazione dei motivi causa di per sé l'illegittimità della misura o se il datore di lavoro possa indicare i motivi in una fase successiva durante un eventuale giudizio lavoristico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre
2012 — Róbert Gálóczi-Tömösváry/Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal**

(Causa C-490/12)

(2013/C 79/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Róbert Gálóczi-Tömösváry

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba interpretare l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che tale disposizione intende esclusivamente garantire la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale contro ogni licenziamento illegittimo e ingiustificato (unjustified).
- 2) Se tale disposizione significhi che, nel procedere al licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore in forma scritta i motivi del licenziamento e quest'ultimo, in mancanza di tale presupposto, risulta ingiustificato (unjustified).
- 3) Se l'omessa comunicazione dei motivi causa di per sé l'illegittimità della misura o se il datore di lavoro possa indicare i motivi in una fase successiva durante un eventuale giudizio lavoristico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 ottobre 2012 — Magdolna Margit Szabadosné Bay/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-491/12)

(2013/C 79/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Magdolna Margit Szabadosné Bay

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba interpretare l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che tale disposizione intende esclusivamente garantire la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale contro ogni licenziamento illegittimo e infondato (unjustified).

- 2) Se tale disposizione significhi che, nel procedere al licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore in forma scritta i motivi del licenziamento e quest'ultimo, in mancanza di tale presupposto, risulta ingiustificato (unjustified).
- 3) Se l'omessa comunicazione dei motivi causa di per sé l'illegittimità della misura o se il datore di lavoro possa indicare i motivi in una fase successiva durante un eventuale giudizio lavoristico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 20 novembre 2012 — Ványai Józsefné/Nagyrabé Község Polgármesteri Hivatal

(Causa C-526/12)

(2013/C 79/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Ványai Józsefné

Resistente: Nagyrabé Község Polgármesteri Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba interpretare l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che tale disposizione intende esclusivamente garantire la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale contro ogni licenziamento illegittimo e infondato (unjustified).
- 2) Se tale disposizione significhi che, nel procedere al licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore in forma scritta i motivi del licenziamento e quest'ultimo, in mancanza di tale presupposto, risulta ingiustificato (unjustified).
- 3) Se l'omessa comunicazione dei motivi causa di per sé l'illegittimità della misura o se il datore di lavoro possa indicare i motivi in una fase successiva durante un eventuale giudizio lavoristico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 7 dicembre 2012 — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)/Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda

(Causa C-574/12)

(2013/C 79/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrenti: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)

Convenuta: Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con la dottrina comunitaria sugli appalti «in house» il fatto che un ospedale pubblico affidi, senza seguire la procedura prevista dalla legge per la stipulazione del relativo contratto, ad un'associazione senza scopo di lucro cui esso è associato e che è preordinata alla realizzazione di una funzione di servizio pubblico nell'area della sanità con il fine di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza da parte dei suoi soci, la fornitura del servizio di ristoro ospedaliero di sua competenza, trasferendo in tal modo a detta associazione la responsabilità delle sue funzioni in tale ambito, qualora, conformemente allo statuto dell'associazione medesima, possano fare parte di quest'ultima soggetti appartenenti non soltanto al settore pubblico, ma anche al settore sociale, e allorché, alla data di affidamento dell'appalto, su un totale di ottantotto soci, appartenessero al settore sociale ventitré enti privati per la promozione della solidarietà sociale (IPSS), senza scopo di lucro, alcuni dei quali erano enti di beneficenza.
- 2) Se si possa ritenere che un soggetto affidatario sia assoggettato al potere decisionale dei suoi soci pubblici, di modo che questi esercitino, individualmente o congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi, qualora, conformemente al suo statuto, il soggetto affidatario debba assicurare che la maggioranza dei diritti di voto sia detenuta dai soci che fanno capo al membro del governo responsabile dell'area della sanità e sono assoggettati ai suoi poteri di indirizzo, di controllo e di tutela, e allorché anche la maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione è formata da soci pubblici.
- 3) Se si possa considerare soddisfatta la condizione relativa al «controllo analogo» alla luce della dottrina comunitaria sugli appalti «in house», nel caso in cui il soggetto affidatario, conformemente al suo statuto, sia soggetto al potere di tutela del membro del governo responsabile per l'area della sanità, cui spetta designare il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione, approvare le delibere dell'assemblea generale sulla possibilità di contrarre prestiti che implicino un livello di indebitamento netto uguale o superiore al 75 % dei propri capitali accertati nell'esercizio precedente [Or. 12], approvare le delibere riguardanti le modifiche dello statuto, approvare le delibere dell'assemblea generale sullo scioglimento del soggetto affidatario e determinare la destinazione dei suoi beni in caso di scioglimento.
- 4) Se il rapporto con i soci pubblici possa essere qualificato come un mero affidamento interno o «in house» in virtù del fatto che l'entità affidataria è un'organizzazione di grandi dimensioni e complessità, che opera in tutto il territorio portoghese ed annovera tra i suoi soci la maggior parte dei servizi e delle istituzioni del Serviço Nacional de Saúde, compresi i maggiori centri ospedalieri del paese, con un fatturato previsto di 90 milioni di euro, un'attività che abbraccia complessi e diversi, con indicatori chiave delle attività molto rilevanti, che conta più di 3 300 dipendenti e che partecipa a due gruppi di interesse economico e a due società commerciali.
- 5) Se si possano considerare soddisfatte le condizioni per gli appalti «in house», specialmente quella relativa all'«obiettivo essenziale dell'attività svolta» stabilita all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del CCP, in virtù del fatto che il soggetto affidatario può, conformemente al suo statuto, prestare servizi in regime di concorrenza a favore di enti pubblici non associati e di privati, nazionali e stranieri, purché i) ciò non arrechi alcun pregiudizio ai suoi soci e risulti vantaggioso per questi ultimi e per il soggetto affidatario — vuoi sul piano economico vuoi dal punto di vista dell'arricchimento e della valorizzazione delle tecnologie —, e ii) la prestazione di tali servizi non rappresenti un volume superiore al 20 % del fatturato globale annuale accertato nell'esercizio precedente.
- 6) Qualora nessuna delle risposte alle precedenti questioni, singolarmente presa, sia sufficiente per stabilire se sussistano o meno le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del CCP, se, alla luce della dottrina comunitaria sull'affidamento «in house», la valutazione congiunta di tali risposte permetta di concludere che tale tipo di affidamento sussiste [nella fattispecie].

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 10 dicembre 2012 — Michaela Hopfgartner/Finanzamt Wien

(Causa C-577/12)

(2013/C 79/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Michaela Hopfgartner

Resistente: Finanzamt Wien

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni in materia di libera circolazione (articolo 56 TFUE e segg.), ostino a una normativa nazionale che consente di prorogare il diritto ad assegni familiari solo qualora, in presenza di altre condizioni, la sede assegnata per lo svolgimento di un'attività di volontariato nel settore assistenziale sia situata sul territorio nazionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 14 dicembre 2012 — Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers

(Causa C-588/12)

(2013/C 79/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Lyreco Belgium NV

Convenuta: Sophie Rogiers

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni delle clausole 1 e 2, punto 4, dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso dalle organizzazioni

interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES il 14 dicembre 1995, incluso nell'allegato della direttiva 96/34/CE⁽¹⁾, del Consiglio, del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, ostino a che l'indennità di tutela, che deve essere corrisposta al lavoratore che era legato al suo datore di lavoro con un contratto di lavoro a tempo pieno a durata indeterminata e il cui contratto viene risolto unilateralmente da detto datore di lavoro, senza motivo grave o sufficiente durante un periodo in cui le prestazioni sono diminuite del 20 % o del 50 % a causa della fruizione di congedo parentale, venga calcolata sulla base della retribuzione dovuta durante detto periodo di diminuzione, mentre lo stesso lavoratore avrebbe diritto ad un'indennità di tutela proporzionale allo stipendio per il tempo pieno se avesse diminuito le sue prestazioni del 100 %.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 4.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 18 dicembre 2012 — Compañía Europea de Viajeros de España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economía y Hacienda)

(Causa C-592/12)

(2013/C 79/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Compañía Europea de Viajeros de España S.A.

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economía y Hacienda)

Questioni pregiudiziali

- 1) Con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, all'esigenza di «finalità specifiche» di una determinata imposta:
 - a) se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che esige che lo scopo perseguito non possa essere realizzato mediante un'altra imposta armonizzata;

- b) se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che sussistono finalità puramente di bilancio allorché una determinata imposta sia stabilita in concomitanza con il trasferimento di competenze alle Comunidades Autónomas, a cui, a loro volta, sono devoluti i gettiti derivanti dalla riscossione dell'imposta al fine di sostenere, parzialmente, i costi generati dalle competenze trasferite, potendo venire in essere aliquote dell'onere diverse fra loro, a seconda del territorio di ciascuna Comunità autonoma;
- c) in caso di risposta negativa alla questione precedente, se la nozione di «finalità specifiche» debba essere interpretata nel senso che il relativo obiettivo debba essere unico o se, al contrario, sia possibile il conseguimento di più scopi differenti, tra i quali figura anche quello di puro bilancio, volto a ottenere il finanziamento di determinate competenze;
- d) qualora la risposta alla questione precedente ammetta il conseguimento di più scopi, quale sia il grado di rilevanza che, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, deve caratterizzare un determinato scopo affinché l'imposta risponda a «finalità specifiche» ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché quali siano i criteri per delimitare le finalità principali da quelle secondarie.
- 2) Relativamente all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, al rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione dell'esigibilità:
- a) se alla summenzionata disposizione sia contraria un'imposta indiretta non armonizzata, come l'IVMDH, esigibile all'atto della vendita al dettaglio del carburante nei confronti del consumatore finale, diversamente dall'imposta armonizzata, imposta sugli oli minerali, riscuotibile nel momento in cui i prodotti escono dall'ultimo deposito fiscale, o che, pur essendo riscossa anche all'atto della vendita al dettaglio finale, è esigibile in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione [come] nel caso dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto non rispetterebbe, ai sensi della sentenza EKW e Wein & Co ⁽²⁾ (punto 47), l'economia generale dell'una o dell'altra di queste tecniche d'imposizione, così come sono organizzate dalla normativa comunitaria;
- b) in caso di risposta negativa alla questione precedente, se occorra intendere che detta condizione di rispetto è soddisfatta senza la necessità di coincidenze ai fini dell'esigibilità, semplicemente in quanto l'imposta indiretta

non armonizzata, in tal caso l'IVMDH, non interferisca, nel senso che non lo ostacola né impedisce, con il normale funzionamento dell'esigibilità delle accise o dell'IVA.

⁽¹⁾ GU L 76, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del 9 marzo 2000 (C 437/97, Racc. pag. I 1157).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 —
Kärntner Landesregierung e a.**

(Causa C-594/12)

(2013/C 79/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verfassungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl, Andreas Krisch, Albert Steinhauser, Jana Herwig, Sigrid Maurer, Erich Schweighofer, Hannes Tretter, Scheucher Rechtsanwalt GmbH, Maria Wittmann-Tiwald, Philipp Schmuck, Stefan Prochaska

Altra parte: Bundesregierung

Questioni pregiudiziali

- 1) Sulla validità degli atti degli organi dell'Unione

Se gli articoli 3-9 della direttiva 2006/24/CE ⁽¹⁾ siano compatibili con gli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- 2) Sull'interpretazione dei Trattati

2.1. Se, alla luce delle spiegazioni relative all'articolo 8 della Carta che, a norma dell'articolo 52, paragrafo 7, di essa, sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta stessa e che il Verfassungsgerichtshof deve tenere nel debito conto, la direttiva 95/46/CE ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽³⁾ debbano essere considerati equivalenti alle condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta per valutare l'ammissibilità delle ingerenze [nel diritto fondamentale della protezione dei dati personali].

- 2.2. Quale sia il rapporto tra il «diritto dell'Unione», menzionato nell'articolo 52, paragrafo 3, ultima frase, della Carta, e le direttive in materia di protezione dei dati.
- 2.3. Se, nell'interpretare l'articolo 8 della Carta, dato che la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 pongono condizioni e limiti all'esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati sancito dalla Carta, occorra tener conto delle variazioni derivanti dalle norme successive di diritto derivato.
- 2.4. Se, in considerazione dell'articolo 52, paragrafo 4, della Carta, dal principio della salvaguardia di livelli di protezione più elevati, di cui all'articolo 53 della Carta, discenda che i limiti che la Carta stessa pone alle restrizioni che il diritto derivato può legittimamente apportare [al diritto fondamentale della protezione dei dati personali] debbano essere applicati in base a criteri più rigorosi.
- 2.5. Se, tenuto conto dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, del quinto comma del preambolo e delle spiegazioni relative all'articolo 7 della Carta, secondo cui i diritti di cui a tale articolo corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 8 della CEDU si possano evincere punti di vista interpretativi rilevanti ai fini dell'interpretazione dell'articolo 8 della Carta.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE; GU L 105, pag. 54.

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; GU L 281, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; GU 2001, L 8, pag. 1.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-598/12)

(2013/C 79/14)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi agli articoli 2 (punti 1, 22, 32 e 33), 3 (paragrafi 7, 8 e 13), 6 (paragrafi 1 e 3), 9-11, 13, 14 e 17-23, 16 (paragrafi 1 e 2), 26 (paragrafo 2, lettere b), c) e d), terza e quarta frase), 29, 38 (paragrafi 1-4), 39 (paragrafi 1-4), 40 (paragrafi 1-3 e 5-7), e ai punti 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2009/72/CE ⁽¹⁾, e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombente in forza dell'articolo 49, paragrafo 1, di tale direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità, per inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva 2009/72/CE, pari ad EUR 84 378,24 al giorno, a decorrere dal giorno della pronuncia nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2009/72/CE è scaduto il 3 marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 211, pag. 55.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 24 dicembre 2012 — Welmory Sp z o.o. przeciwko/Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

(Causa C-605/12)

(2013/C 79/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Welmory Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

Questione pregiudiziale

Se ai fini della tassazione dei servizi prestati dalla società A con sede in Polonia alla società B con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, in una situazione in cui la società B esercita un'attività economica utilizzando l'infrastruttura della società A, la stabile organizzazione dell'attività economica ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ (GU 2006, L 347, pag. 1, e successive modifiche) sia il luogo in cui ha fissato la sede la società A.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia (Bulgaria) il 10 gennaio 2013 — Gena Ivanova Cholakova/Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti

(Causa C-14/13)

(2013/C 79/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia

Parti

Ricorrente: Gena Ivanova Cholakova

Convenuto: Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 67 e con l'articolo 72 del medesimo Trattato, tenuto conto delle limitazioni alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri consentite dal diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che non osta alla normativa nazionale di uno Stato membro,

come quella di cui al procedimento principale, prevista dall'articolo 63, paragrafo 1, punto 5, del Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell'Interno), secondo la quale le autorità di polizia sono legittimate a disporre il fermo di un cittadino di uno Stato dell'Unione fino a 24 ore al fine di accertare la sua identità sulla base di un controllo non ricollegabile a uno dei casi, previsti dalla legge di tale Stato membro, di esecuzione di un controllo da parte di un'autorità di polizia per accertare l'identità, e che non è nemmeno espressamente fondato sull'accertamento o sulla prevenzione di un reato o di una contravvenzione, sulla tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza interna;

2) Se dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretato alla luce della limitazione dei diritti derivante dagli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta, e conformemente al principio di diritto dell'Unione della protezione contro un'ingerenza arbitraria o sproporzionata nella sfera di azione privata delle persone fisiche, discenda che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, prevista dall'articolo 63, paragrafo 1, punto 5, del Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti relativa al fermo di polizia fino a 24 ore può essere applicata, qualora sia impossibile accertare l'identità di un cittadino di uno Stato membro secondo le modalità previste dalla legge, che consente detto fermo alle condizioni seguenti:

A. l'imposizione della misura rientra nel potere discrezionale delle autorità di polizia, qualora l'identità non possa essere accertata mediante un documento d'identità, un'altra persona la cui identità è certa o con un altro mezzo affidabile;

B. la disposizione non prevede la valutazione della necessità dell'accertamento dell'identità, né la valutazione del comportamento della persona o della questione se, tenuto conto delle circostanze di fatto, si sia reso necessario l'esercizio di una competenza delle autorità di polizia prevista dalla legge;

C. l'accertamento dell'identità non si fonda espressamente sui casi in cui la legge consente di adottare misure d'identificazione di una persona; l'accertamento è possibile anche mediante la semplice consultazione di un sistema informatico o con un altro mezzo affidabile non consistente in una misura di identificazione;

D. il sindacato del giudice sulla corretta applicazione della disposizione è limitato alle condizioni da essa previste, poiché la competenza è esercitata discrezionalmente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 14 gennaio 2013 — «Max Pen» EOOD/Direktor na Direksia «Obzhalvane i izpalnenie na proizvodstvoto» Sofia

(Causa C-18/13)

(2013/C 79/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: «Max Pen» EOOD

Convenuto: Direktor na Direksia „Obzhalvane i izpalnenie na proizvodstvoto“

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in base al diritto dell'Unione europea, debbano essere trattate come riferite a «evasione fiscale», ai fini della detrazione dell'IVA, circostanze di fatto secondo cui il prestatore indicato nella fattura, o il suo subappaltatore, non dispone del personale, delle risorse materiali e delle attività che sarebbero necessarie per prestare il servizio, non documenta le spese sostenute per l'effettiva prestazione del servizio né le registra nelle scritture contabili, e secondo cui sono stati emessi documenti falsi rispetto alla qualità di emittente delle persone che li hanno firmati a nome del prestatore, sotto forma di un contratto e di un verbale di accettazione e consegna adottati come prove delle prestazioni reciprocamente dovute e della prestazione del servizio per il quale era stata emessa una fattura con IVA ed era stato esercitato il diritto a detrazione.
- 2) Se dall'obbligo del giudice di negare il diritto a detrazione nell'ipotesi di evasione fiscale, obbligo risultante dal diritto dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia derivi anche l'obbligo del giudice nazionale di accertare d'ufficio se sussista evasione fiscale nelle circostanze della causa principale analizzando nuovi elementi di fatto invocati per la prima volta dinanzi al giudice nonché tutte le prove, comprese quelle riferite a operazioni fittizie, documenti falsi e documenti dal contenuto inesatto, tenuto conto che, ai sensi della normativa nazionale, il giudice è tenuto a pronunciarsi sul merito della controversia, a osservare il

divieto di trattamento meno favorevole della ricorrente, a osservare i principi del diritto a un ricorso effettivo e della certezza del diritto nonché ad applicare d'ufficio le norme pertinenti.

- 3) Se dall'articolo 178, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, derivi che, in relazione all'obbligo del giudice di negare il diritto a detrazione nell'ipotesi di evasione fiscale, l'esercizio del diritto a detrazione è soggetto alla condizione che il servizio sia stato effettivamente reso dal prestatore indicato nella fattura o dal suo subappaltatore.
- 4) Se il requisito di cui all'articolo 242 della direttiva 2006/112, che impone di tenere una contabilità dettagliata ai fini del controllo del diritto a detrazione, comporti che ci si debba attenere anche alla corrispondente legislazione contabile dello Stato membro, che prevede la conformità ai principi contabili internazionali del diritto dell'Unione, oppure se il requisito imponga semplicemente la tenuta dei documenti stabiliti da tale direttiva per la contabilità inerente all'IVA: fatture, dichiarazioni IVA ed informazioni riepilogative.

Se fosse corretta la seconda ipotesi, si dovrebbe rispondere anche alla questione che segue.

Se dal requisito di cui all'articolo 226, primo comma, punto 6, della direttiva 2006/112, secondo cui le fatture devono riportare «l'entità e la natura dei servizi resi», derivi che nell'ipotesi di prestazione di servizi le fatture, o un documento emesso in relazione ad esse, debbano contenere indicazioni sull'effettiva prestazione del servizio — circostanze obiettive passibili di verifica, come prova tanto del fatto che il servizio sia stato effettivamente reso, quanto del fatto che sia stato reso dal prestatore indicato nella fattura.

- 5) Se l'articolo 242 della direttiva 2006/112, che detta il requisito della tenuta di una contabilità dettagliata ai fini del controllo del diritto a detrazione, vada interpretato, in combinato disposto con gli articoli 63 e 273 della medesima direttiva, nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale secondo cui un servizio è considerato prestato nel momento in cui si siano verificati i presupposti per il riconoscimento dei ricavi che ne derivano, in base a una legislazione contabile applicabile che preveda la conformità ai principi contabili internazionali del diritto dell'Unione nonché ai principi della prova contabile delle operazioni commerciali, della prevalenza della sostanza sulla forma e della comparabilità tra ricavi e costi.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-23/13)

(2013/C 79/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che la Repubblica francese, non avendo garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane di otto agglomerati con un numero superiore ai 15 000 abitanti equivalenti, situati in zone cosiddette normali, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla Francia di non aver correttamente eseguito, in otto agglomerati, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati i cui abitanti equivalenti (a. e.) sono superiori a 15 000 dovevano essere

provvisti di reti fognarie e sottoporre a un trattamento secondario oppure a un trattamento equivalente le acque reflue entro il 31 dicembre 2000.

Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di provvedere a che le acque reflue che confluono nelle reti fognarie siano sottoposte a un trattamento secondario oppure un trattamento equivalente prima di defluire da tali reti fognarie.

Infine, le procedure di controllo stabilite all'allegato I, punto D, della direttiva consentono di verificare se gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono conformi alle disposizioni della direttiva in materia di acque reflue scaricate.

⁽¹⁾ GU L 135, pag. 40.

Ordinanza del presidente della Corte del 7 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — M, N, O, p, Q/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(Causa C-666/11) ⁽¹⁾

(2013/C 79/19)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 73 del 10.3.2012.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2013 — Bank Saderat Iran/Consiglio

(Causa T-494/10) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione»

(2013/C 79/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia e S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Gadhia, S. Ashley, R. Blakeley e D. Wyatt, QC, e infine S. Ashley, R. Blakeley, D. Wyatt, S. Jeffrey e A. Irvine, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Parte interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bolaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente

Dispositivo

1) Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Bank Saderat Iran:

— il punto 7 della tabella B dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

— il punto 5 della tabella B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

— il punto 7 della tabella B, sotto il titolo I, dell'allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

— il punto 7 della tabella B dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007;

— la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413;

— il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;

— il punto 7 della tabella B, sotto il titolo I, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.

2) Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Bank Saderat Iran, fino a quando non prenderà effetto l'annullamento del regolamento n. 267/2012.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Saderat Iran.

5) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-540/10) ⁽¹⁾

[«Fondo di coesione — Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a quattro fasi di progetto relative alla costruzione di alcuni tratti della linea di alta velocità che collega Madrid e la frontiera francese — Termine di adozione di una decisione — Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 — Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 — Lavori o servizi complementari — Nozione di “circostanza imprevista” — Articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 93/38 CEE»]

(2013/C 79/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, poi A. Rubio González, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 6154, del 13 settembre 2010, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti rubricati «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-A» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.005), «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida Martorell (Piattaforma). Sottotratto X B (Avinyonet del Penedés Sant Sadurní d'Anoia)» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.008), «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI-A y XI B (Sant Sadurní d'Anoia-Gelida)» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.009), «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-C» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.010) e, in subordine, domanda di annullamento parziale, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche derivanti dal superamento dei limiti di rumorosità (sottotratto IX-A.), del cambiamento del piano generale di organizzazione urbana dell'Ayuntamiento de Santa Oliva (Sottotratto IX-A) e delle differenze nelle condizioni geotecniche (sottotratti X-B, XI-A y XI-B y IX-C), con riduzione dell'importo delle correzioni decise dalla Commissione a EUR 2 348 201,96.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2013 — Present-Service Ullrich/UAMI — Punt Nou (babilu)

(Causa T-66/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo babilu — Marchio comunitario denominativo anteriore BABIDU — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei servizi — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 79/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG (Erlangen, Germania) (rappresentanti: avv.ti A Graf von Kalckreuth e I. Stein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Punt Nou, SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: avv. I. Sempere Massa)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2010 (procedimento R 773/2010-2), relativa ad un'opposizione tra la Punt-Nou, SL e la Present Service Ullrich GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Present Service Ullrich GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 19.3.2011.

**Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2013 — Ferrari/
UAMI (PERLE')**

(Causa T-104/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio comunitario PERLE' — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 79/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferrari F.lli Lunelli SpA (Trento) (rappresentanti: P. Perani e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Manucci, successivamente L. Rampini e F. Mattina, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 dicembre 2010 (procedimento R 1249/2010-2), riguardante la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio figurativo PERLE'

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ferrari F.lli Lunelli SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 9.4.2011.

**Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2013 —
Marszałkowski/UAMI — Mar-Ko Fleischwaren
(WALICHNOWY MARKO)**

(Causa T-159/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo WALICHNOWY MARKO — Marchio comunitario denominativo anteriore MAR-KO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 79/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Marek Marszałkowski (Sokolniki, Polonia) (rappresentante: avv. C. Sadkowski)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K Zajfert e D. Walicka, agenti)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG (Blankenheim, Germania) (rappresentante: avv. O. Ruhl)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 gennaio 2011 (caso R 760/2010-4), relativo ad un procedimento di opposizione tra Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG ed il sig. M. Marek Marszałkowski

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Marek Marszałkowski è condannato alle spese..

⁽¹⁾ GU C 145 del 14.5.2011.

**Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2013 — Spagna/
Commissione**

(Causa T-235/11) ⁽¹⁾

[«**Fondo di coesione — Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a cinque progetti attinenti alla creazione di talune linee della rete ferroviaria ad alta velocità in Spagna — Termine per l'adozione di una decisione — Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 — Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 — Consegne complementari — Lavori o servizi complementari — Nozione di "circostanza imprevista" — Articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f), della direttiva 93/38/CEE**»]

(2013/C 79/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez e N. Díaz Abad, poi N. Díaz Abad e A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Adserá Ribera e D. Recchia, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2011) 1023 def. della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti dal titolo «Fornitura e montaggio di materiali di linea nella linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lérida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Tratto Lérida-Martorell (Piattaforma, 1a fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Accessi alla nuova stazione

di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lérida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés française» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (Piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014) e, in subordine, domanda di annullamento parziale della stessa decisione per quanto concerne le correzioni apportate dalla Commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 186 del 25.6.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2013 — Bopp/UAMI (Raffigurazione di un ottagono verde)

(Causa T-263/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un ottagono verde — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Offerta di prova presentata per la prima volta nella replica — Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale — Invio all'UAMI di un documento per fax — Norme applicabili**»]

(2013/C 79/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Bopp (Glashütten, Germania) (rappresentante: avv. C. Russ)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente K. Klüpfel e D. Walicka, successivamente K. Klüpfel e A. Pohlmann, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 marzo 2011 (procedimento R 605/2010-4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo raffigurante un ottagono verde.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell'11 marzo 2011 (procedimento R 605/2010-4) è annullata.

- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2013 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin)

(Causa T-272/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Fitcoin — Marchi nazionali, comunitari e internazionali figurativi anteriori coin — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 79/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Coin SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e G. Ghisletti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Dynamiki Zoi AE (Atene, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 21 febbraio 2011 (procedimento R 1836/2010-2), relativa ad un'opposizione tra la Coin SpA e la Dynamiki Zoi AE.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 febbraio 2011 (procedimento R 1836/2010-2) è annullata nella parte in cui respinge l'opposizione per quanto concerne l'«abbigliamento, comprese le scarpe e le pantofole», rientranti nella classe 25.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Coin SpA.
- 4) La Coin supporterà i due terzi delle proprie spese.

(¹) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza del Tribunale 1° febbraio 2013 — Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione

(Causa T-368/11) ⁽¹⁾

[«REACH — Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili all'immissione in commercio e all'impiego dell'acrilammide per le applicazioni di consolidamento — Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»]

(2013/C 79/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgio), SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francia) e Travetanche Injection SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti, assistiti da K. Sawyer, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. Noort e B. Koopman, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Producers Group, SNF SAS e la Travetanche Injection SPRL supporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Travetanche Injection supporterà le spese relative al procedimento sommario.

- 4) Il Regno dei Paesi Bassi supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2013 — Maharishi Foundation/UAMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION)

(Causa T-412/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo TRANSCENDENTAL MEDITATION — Impedimento assoluto alla registrazione — Decisione della commissione di ricorso che rinvia il procedimento dinanzi all'esaminatore — Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricevibilità — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Pubblico di riferimento»]

(2013/C 79/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maharishi Foundation Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (rappresentante: A. Meijboom, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 24 marzo 2011 (procedimento R 1293/2010-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo TRANSCENDENTAL MEDITATION come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Maharishi Foundation Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2013 — Maharishi Foundation/UAMI (MÉDITATION TRANSCENDANTALE)

(Causa T-426/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo MÉDITATION TRANSCENDANTALE — Impedimento assoluto alla registrazione — Decisione della commissione di ricorso che rinvia il procedimento dinanzi all'esaminatore — Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricevibilità — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Pubblico di riferimento**»]

(2013/C 79/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maharishi Foundation Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (rappresentante: avv. A. Meijboom)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1294/2010-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo MÉDITATION TRANSCENDANTALE come marchio comunitario.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Maharishi Foundation Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2013 — Hartmann/UAMI — ProtecSom (DIGNITUDE)

(Causa T-504/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DIGNITUDE — Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori Dignity — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 79/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Germania) (rappresentante: N. Aicher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: ProtecSom SAS (Valognes, Francia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 luglio 2011 (procedimento R 1197/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Paul Hartmann AG e la ProtecSom SAS.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Paul Hartmann AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2013 — K2 Sports Europe/UAMI — Karhu Sport Iberica (SPORT)

(Causa T-54/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SPORT — Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori K2 SPORTS — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 79/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K2 Sports Europe GmbH (Penzberg, Germania) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e I. Harrington, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Karhu Sport Iberica, SL (Cordova, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 novembre 2011 (procedimento R 986/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la K2 Sports Europe GmbH e la Karhu Sport Iberica, SL

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La K2 Sports Europe GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 109 del 14.4.2012.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej contro Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa T-560/12)

(2013/C 79/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. (Brzesko, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, radca prawny)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 15 ottobre 2012, SME(2012) 3538, con la quale ha imposto alla ricorrente un onere amministrativo pari ad EUR 20 700;
- a titolo precauzionale, annullare la decisione del Consiglio di amministrazione dell'ECHA, del 12 novembre 2010, concernente la classificazione dei servizi per i quali verranno riscosse le tariffe — MB/D/29/2010;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi:

- 1) Primo motivo: contrasto con il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione e con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché violazione del principio di attribuzione.
 - La decisione impugnata è in contrasto con il regolamento relativo alle tariffe in quanto la convenuta ha solo il diritto di imporre un onere amministrativo, mentre, ad infliggere una pena pecuniaria dissuasiva, sono autorizzati gli Stati membri. Gli oneri amministrativi devono essere adeguati alla portata delle mansioni svolte dall'ECHA. L'onere amministrativo di EUR 20 700 a titolo di un'irregolarità nella dichiarazione sulle dimensioni dell'impresa ha una funzione sanzionatoria e diventa simile ad una pena pecuniaria. Con ciò, la convenuta è intervenuta nelle competenze dello Stato membro, il che è in contrasto con il principio di attribuzione di cui all'articolo 5 TUE e costituisce un'azione esercitata in condizioni di incompetenza ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
- 2) Secondo motivo: violazione del principio di uguaglianza
 - Subordinare l'importo di un onere amministrativo alle dimensioni dell'impresa costituisce una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 5 del Codice europeo di buona condotta amministrativa ed all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dato che un onere amministrativo serve, per definizione, per coprire i costi dei servizi dell'amministrazione, non può essere giustificato dai presupposti oggettivi il fatto di introdurre una distinzione in base alle dimensioni delle imprese registrate. Il carico di lavoro dell'amministrazione nel corso della verifica della dimensione dell'impresa è infatti paragonabile. In siffatte circostanze, le imprese di grandi dimensioni, che erroneamente si sono dichiarate una PMI, pagano una tariffa che copre i costi non solo del servizio connesso alla procedura di verifica delle loro dimensioni, ma anche della verifica della dimensione di altre imprese, o addirittura che copre i costi di altri servizi dell'ECHA.

3) Terzo motivo: violazione del principio di certezza del diritto

- La ricorrente, dichiarando la dimensione della propria impresa come piccola, ha agito nell'erronea ed incolpevole convinzione della corretta classificazione delle dimensioni della società. Conformemente alle informazioni fornite sul sito internet del Centro nazionale di informazione sul REACH, sotto la voce «tariffe», la dimensione di un'impresa è definita dalla legge nazionale sulla libertà di attività economica. Ai sensi di tale legge, nel determinare la dimensione di un'impresa, non va tenuto conto della sua struttura azionaria ed il criterio è costituito dal numero di dipendenti e dal fatturato annuo netto, dati che sono stati presi in considerazione dalla ricorrente. L'obbligo di dover tenere conto, nella determinazione delle dimensioni di un'impresa, della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), non è stato correttamente trasmesso alle parti interessate. Inoltre l'ECHA non informava le imprese sugli importi degli oneri amministrativi che incombono nel caso di una classificazione errata delle dimensioni dell'impresa, violando in tal modo il principio della certezza del diritto.

4) Quarto motivo: abuso di potere

- La convenuta ha commesso un abuso di potere, fissando, nella decisione MB/D/29/2010, importi delle tariffe in maniera flagrante molto elevati, ed in più conferendo a se stessa competenze molto ampie, sotto forma di possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo di tutela giuridica nella riscossione degli oneri nonché di impossibilità di evitare tale tariffa. Siffatte competenze non possono essere giustificate dal contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008. L'imposizione di un onere amministrativo ha, in realtà, un obiettivo diverso da quello dichiarato nel considerando 2 del regolamento n. 340/2008 (per coprire il costo dei servizi dell'ECHA) e non è equivalente alla quantità di lavoro della convenuta, bensì costituisce una pena pecuniaria non autorizzata inflitta alla ricorrente.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — Nissan Jidosha/UAMI (CVTC)

(Causa T-572/12)

(2013/C 79/34)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Nissan Jidosha KK (Yokohama-shi, Giappone) (rappresentante: B. Brandreth, barrister e avv. D. Cañadas Arcas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 6 settembre 2012 (procedimento R 2469/2011-1);
- condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso ed al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «CVTC» per prodotti delle classi 7, 9 e 12

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda di rinnovo di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 50 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — NIOC e a./Consiglio

(Causa T-577/12)

(2013/C 79/35)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londra, Regno Unito); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Ahwaz, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Ahwaz); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan, Iran); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Omidieh, Iran); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran); Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran); et Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- dichiarare inapplicabile nei loro confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012;
- dichiarare inapplicabile nei loro confronti la decisione 2012/635/PESC;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione in violazione dell'articolo 296 TFUE, poiché il regolamento di esecuzione che iscrive le ricorrenti nell'elenco delle entità sanzionate non indicherebbe espressamente il fondamento giuridico sulla base del quale esso è stato adottato.
- 2) Secondo motivo, vertente su un difetto di base normativa, dato che la base normativa per il regolamento di esecuzione n. 945/2012 ⁽¹⁾ sarebbe il regolamento n. 267/2012 ⁽²⁾, il quale dovrebbe essere ritenuto inapplicabile alle ricorrenti poiché, da un lato, sarebbe stato adottato in violazione dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 215 TFUE e, dall'altro, poiché il suo articolo 23, paragrafo 2, lettera d), che rappresenterebbe il fondamento giuridico dell'iscrizione delle ricorrenti nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012, violerebbe i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 3) Terzo, quarto, quinto e sesto motivo a sostegno della nullità dell'iscrizione delle ricorrenti nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012 e dell'allegato alla decisione 2012/635/PESC ⁽³⁾, vertenti i) su un errore di diritto, ii) su un errore di fatto, iii) sul fatto che detta iscrizione violerebbe i diritti della difesa, il diritto ad una buona amministrazione ed ad una tutela giurisdizionale effettiva, nonché iv) sul fatto che detta iscrizione sarebbe contraria al principio di proporzionalità.
- 4) Settimo motivo, vertente sull'inapplicabilità alle ricorrenti dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/653/PESC, che rappresenterebbe il fondamento giuridico della loro

iscrizione negli elenchi delle entità interessate dalle misure restrittive, dal momento che tale disposizione violerebbe i Trattati, la Carta dei diritti fondamentali ed il principio di proporzionalità.

-
- ⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).
- ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
- ⁽³⁾ Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).

Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — NIOC/Consiglio

(Causa T-578/12)

(2013/C 79/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: National Iran Oil Co. (NIOC) (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- dichiarare inapplicabile nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012;
- dichiarare inapplicabile nei suoi confronti la decisione 2012/635/PESC;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-577/12, NIOC e a./Consiglio.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — Yaqub/UAMI — Turchia (ATATURK)**(Causa T-580/12)**

(2013/C 79/37)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente* J. Yaqub (Nottingham, Regno Unito) (rappresentante: J. Jenkins, Solicitor)*Convenuto*: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: Repubblica di Turchia**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 17 settembre 2012.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità*: il marchio denominativo «ATATURK» per prodotti delle classi 3, 5, 25, 29, 30 e 32 (marchio comunitario 4 633 434)*Titolare del marchio comunitario*: il ricorrente*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario*: la Repubblica di Turchia*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità*: la domanda di dichiarazione di nullità era fondata sugli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e f) del regolamento del Consiglio n. 207/2009*Decisione della divisione di annullamento*: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità*Decisione della commissione di ricorso*: accoglimento del ricorso*Motivi dedotti*: violazione del regolamento n. 207/2009.**Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — CFE-CGC France Télécom Orange/Commissione****(Causa T-2/13)**

(2013/C 79/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente*: CFE-CGC France Télécom-Orange (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A.-L. Lefort des Ylouses e A.-S. Gay)*Convenuta*: Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso del sindacato ricevibile;

— pronunciare l'annullamento della decisione;

— condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomentiCon il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2011) 9403 def. della Commissione del 20 dicembre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno, a talune condizioni, l'aiuto al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della France Télécom vertente sulla riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom [aiuto di Stato n. C 25/2008 (ex NN 23/2008)] ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1) Primo motivo, in via principale, relativo ad una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché la decisione impugnata qualifica come aiuto di Stato la riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom, introdotta dalla legge n. 96-660 del 26 luglio 1996. La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE:

— considerando che la legge del 1996 poteva essere qualificata come vantaggio economico;

— concludendo per il carattere selettivo della riforma, sebbene l'assenza di comparatore esogeno escluderebbe qualunque selettività;

— considerando che la legge del 1996 può provocare distorsioni di concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sebbene il versamento di un contributo straordinario da parte della France Télécom avrebbe validamente neutralizzato gli effetti svantaggiosi prodotti dalla legge del 1990 per la France Télécom.

- 2) Secondo motivo, vertente, in subordine, su errori di diritto e di valutazione, assoggettando la compatibilità della legge del 1996 con il mercato interno alle condizioni previste dall'articolo 2 della decisione impugnata.
- 3) Terzo motivo, relativo ad una violazione di vari principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, vale a dire il principio di parità delle armi, il diritto delle parti interessate al contraddittorio, il principio del legittimo affidamento e il diritto al rispetto di un termine ragionevole.
- 4) Quarto motivo, attinente ad uno sviamento di potere, dato che la decisione impugnata non è diretta a recuperare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, bensì ad imporre per il futuro alla France Télécom oneri supplementari da cui deriverebbe l'effetto di frenare il suo sviluppo sui mercati delle telecomunicazioni.

(¹) GU 2012, L 279, pag. 1.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — Ronja/Commissione

(Causa T-3/13)

(2013/C 79/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ronja s.r.o. (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. E. Engin-Deniz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre lo svolgimento di una trattazione orale;
- annullare la decisione della Commissione in Gestdem 2012/3329 e concedere l'accesso integrale ai documenti;
- dichiarare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto per non avere avviato un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d'Austria per violazione dell'articolo 13 della direttiva 2001/37/CE (¹) e dell'articolo 34 TFUE dovuta all'articolo 7a della legge austriaca sui tabacchi;
- condannare la Commissione alle spese inerenti al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, inter alia, quanto segue:

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (²)

— Nell'ambito di tale motivo la ricorrente deduce essenzialmente che la Commissione ha negato l'accesso integrale ai documenti richiesti (corrispondenza tra la Repubblica d'Austria e la Commissione in merito alla denuncia n. 2008/4340 riguardante un presunto contrasto della legge austriaca sui tabacchi con la direttiva 2001/37) principalmente in base agli argomenti delle autorità austriache, senza procedere ad un esame dei medesimi argomenti dal punto di vista contenutistico. Secondo la ricorrente, tuttavia, gli effetti negativi sull'azione di responsabilità dello Stato da essa esercitata dinanzi al Verfassungsgerichtshof austriaco (Corte costituzionale austriaca) sarebbero stati prodotti non dall'accesso ai documenti, bensì dal diniego di accesso. Essa aggiunge che la ratio della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 avrebbe invece richiesto di concedere l'accesso ai documenti di cui trattasi.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla mancata promozione di un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d'Austria per violazione dell'articolo 13 della direttiva 2001/37 e dell'articolo 34 TFUE dovuta all'articolo 7a della legge austriaca sui tabacchi

— In tale contesto, la ricorrente fa valere, tra l'altro, che qualora fosse stato proposto un procedimento per inadempimento, nella sua decisione sulle domande relative alla responsabilità dello Stato proposte della ricorrente, il Verfassungsgerichtshof austriaco non sarebbe potuto giungere alla conclusione che la direttiva 2001/37 conferisce diritti soltanto ai consumatori e non alle imprese.

(¹) Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26).

(²) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — ADEAS/Commissione

(Causa T-7/13)

(2013/C 79/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Association pour la Défense de l'Épargne et de l'Actionnariat des Salariés de France Télécom-Orange (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A.-L. Lefort des Ylouses e A.-S. Gay)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso dell'ADEAS ricevibile;
- pronunciare l'annullamento della decisione;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2011) 9403 def. della Commissione del 20 dicembre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno, a talune condizioni, l'aiuto al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della France Télécom vertente sulla riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom [aiuto di Stato n. C 25/2008 (ex NN 23/2008)]⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, che sono sostanzialmente simili o identici a quelli fatti valere nell'ambito della causa T-2/13, CFE-CGC France Télécom-Orange/Commissione.

⁽¹⁾ GU 2012, L 279, pag. 1.

Ricorso proposto l'8 gennaio 2013 — National Iranian Gas Company/Consiglio

(Causa T-9/13)

(2013/C 79/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: The National Iranian Gas Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Glaser e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC;
- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società NIGC nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC;

— annullare altresì il regolamento di esecuzione n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società NIGC nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012;

— dichiarare inapplicabile nei confronti della National Iranian Gas Company, il regolamento n. 267/2012, la decisione 2010/413/PESC come modificata dalle decisioni 2012/35/PESC e 2012/635/PESC nelle disposizioni che introducono e successivamente modificano la lettera c) dell'articolo 20 della decisione 2010/413/PESC e includono la ricorrente nell'elenco di cui all'allegato II;

— e, in subordine, nel caso in cui l'articolo 1, punto 8 della decisione 2012/635/PESC del 15 ottobre 2012 nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC non sia annullato, dichiararlo inapplicabile nei confronti della National Iranian Gas Company;

— condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'inapplicabilità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC⁽¹⁾ come inserito e modificato dalle decisioni 2012/35/PESC⁽²⁾ e 2012/635/PESC⁽³⁾, nonché sull'illegittimità dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC che modifica l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC, in quanto tali decisioni si basano su nozioni imprecise ed indeterminate, contrarie al diritto di proprietà ed al principio di proporzionalità.
- 2) Secondo motivo, vertente su un'irregolarità procedurale e sull'incompetenza del Consiglio ad agire da solo in forza dell'articolo 215 TFUE.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il Consiglio si è basato su elementi vaghi ed imprecisi che non possono essere accertati.
- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, in quanto quest'ultima risulta privata del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del suo diritto di proprietà, dato che la decisione impugnata sarebbe inficiata da un'insufficiente motivazione, il che non consentirebbe alla ricorrente stessa di presentare utilmente le sue osservazioni ed al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. La ricorrente sostiene di non aver avuto accesso alla documentazione del suo fascicolo dinanzi al Consiglio.
- 5) Quinto motivo, vertente su una mancanza di prove nei confronti della ricorrente, in quanto il Consiglio si basa su semplici allegazioni.

- 6) Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Consiglio avrebbe dedotto dal fatto che la ricorrente era un'impresa pubblica la conclusione che essa forniva il suo sostegno finanziario al governo iraniano.
- 7) Settimo motivo, vertente sull'inesattezza materiale dei fatti, in quanto la ricorrente non è una società posseduta e gestita dallo Stato e la ricorrente non ha fornito il suo sostegno finanziario al governo iraniano.
- 8) Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto le restrizioni apportate al diritto di proprietà della ricorrente ed al suo diritto di esercitare un'attività economica erano sproporzionate rispetto alla finalità perseguita. La ricorrente sostiene che il congelamento dei suoi capitali non soddisfa l'obiettivo perseguito, dato che essa non è implicata nell'attuazione del programma nucleare riconducibile al governo iraniano.
- 9) Nono motivo, vertente su un difetto di base giuridica per il regolamento di esecuzione n. 945/2012 ⁽⁴⁾.
- 10) Decimo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione n. 945/2012 sarebbe inficiato da incompetenza e da un'insufficiente motivazione.

⁽¹⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come rettificata.

⁽²⁾ Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22), come rettificata.

⁽³⁾ Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).

Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Bank of Industry and Mine/Consiglio

(Causa T-10/13)

(2013/C 79/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank of Industry and Mine (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Glaser e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC;
- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società BIM nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC;
- annullare altresì il regolamento di esecuzione n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società BIM nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012;
- dichiarare inapplicabile nei confronti della BIM, il regolamento n. 267/2012, la decisione 2010/413/PESC come modificata dalle decisioni 2012/35/PESC e 2012/635/PESC nelle disposizioni che introducono e successivamente modificano la lettera c) dell'articolo 20 della decisione 2010/413/PESC e includono la ricorrente nell'elenco di cui all'allegato II;
- e, in subordine, nel caso in cui l'articolo 1, punto 8 della decisione 2012/635/PESC del 15 ottobre 2012 nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC non sia annullato, dichiararlo inapplicabile nei confronti della BIM;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca dieci motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-9/13, National Iranian Gas Company/Consiglio.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2013 — ANKO/Commissione

(Causa T-17/13)

(2013/C 79/43)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la ricorrente non deve restituire, a titolo di importo indebitamente versato, la somma che la Commissione le ha versato per il progetto POCEMON;
- dichiarare che la ricorrente non deve versare alla Commissione un risarcimento danni forfettario per il progetto POCEMON
- dichiarare che la Commissione non poteva legittimamente procedere alla compensazione dell'importo che doveva versare all'ANKO, e
- condannare la Commissione a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, relativa al contratto n. 216088 per l'esecuzione del progetto «Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases» (POCEMON). In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione, pur avendo adempiuto i propri obblighi contrattuali, abbia chiesto il rimborso delle somme versate all'ANKO in violazione di tale contratto, del principio di buona fede, del divieto di abuso del diritto e del principio di proporzionalità. Inoltre, la Commissione intendeva compensare crediti che non erano certi, liquidi ed esigibili.

- Per i suddetti motivi, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di non essere tenuta a rimborsare, in quanto indebitamente versata, la totalità dell'importo che la Commissione le ha versato per il progetto POCEMON. In secondo luogo, essa ritiene di non essere tenuta a versare alla Commissione un risarcimento danni forfettario (liquidated damages) per il progetto POCEMON. In terzo luogo, essa deduce che la Commissione non era legittimata a procedere alla compensazione degli importi dovuti alla ricorrente che non sono certi, liquidi ed esigibili.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2013 — Ekologický právní servis/Commissione

(Causa T-19/13)

(2013/C 79/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ekologický právní servis (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. P. Černý)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C(2012) 8382, del 12 novembre 2012, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente diretta al riesame interno della decisione della Commissione C(2012) 4576, del 6 luglio 2012, concernente la domanda, ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammmodernamento della produzione di energia elettrica, notificata dalla Repubblica ceca;
- annullare la decisione della Commissione C(2012) 4576, del 6 luglio 2012, concernente la domanda, ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammmodernamento della produzione di energia elettrica, notificata dalla Repubblica ceca; e
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione europea C(2012) 8382, del 12 novembre 2012, è illegittima, in quanto è contraria all'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea; all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 10, del regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽²⁾.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione C(2012) 4576, del 6 luglio 2012, è illegittima, in quanto è contraria all'articolo 263 TFUE; alla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità come modificata dalla direttiva 2009/29/CE ⁽³⁾; alla Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'applicazione facoltativa dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (2011/C 99/03); e alla direttiva 2001/42/CE ⁽⁴⁾ concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

⁽³⁾ Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — ECC Couture/UAMI — Ball Wholesale (Culture)

(Causa T-28/13)

(2013/C 79/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'olandese

Parti

Ricorrente: ECC Couture BV (Oldenzaal, Paesi Bassi) (rappresentanti: M.A.S.M. van Leent e I. de Jonge, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ball Wholesale ApS (Billund, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 ottobre 2012, procedimento R 290/2012-1, nella misura in cui in tale decisione la ricorrente è soccombente ed è stata condannata alle spese del procedimento;
- dichiarare che la registrazione di marchio comunitario (CTM) n. 993 511 per il marchio figurativo «Culture» è valida per tutti i prodotti e i servizi che sono oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, ai sensi del disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, del Regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: registrazione internazionale con designazione dell'Unione europea del marchio figurativo «Culture» per prodotti delle classi 14, 18 e 25 — Marchio comunitario n. 993 511

Titolare del marchio comunitario: ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Ball Wholesale ApS

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo nazionale «CULTURE» per prodotti nelle classi 14, 25 e 26

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — AbbVie e a./EMA

(Causa T-29/13)

(2013/C 79/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AbbVie, Inc. (Wilmington, Stati Uniti); e AbbVie Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappresentanti: P. Bogaert, G. Berrisch, avvocati, e B. Kelly, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l'accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco; e
- condannare l'Agenzia europea per i medicinali a pagare tutte le spese di questo procedimento, incluse quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso concerne una domanda di annullamento, conformemente al disposto dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l'accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza ed i loro diritti fondamentali alla tutela di informazioni commerciali riservate.
- 2) Secondo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'obbligo di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza.
- 3) Terzo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola il principio del legittimo affidamento.

4) Quarto motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola la direttiva 2001/29/CE ⁽¹⁾ sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, i diritti di proprietà fondamentali, compreso il diritto d'autore, nonché il principio di proporzionalità e di buona amministrazione, nei limiti in cui l'accesso è consentito mediante la messa ad disposizione di una copia della documentazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

(Causa T-30/13)

(2013/C 79/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Memmler e S. Schulz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 novembre 2012, nel procedimento R 731/2012-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che contiene gli elementi denominativi «LIBERTE american blend», per prodotti della classe 34 — domanda di marchio comunitario n. 7 481 252

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Villiger Söhne GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo e il marchio figurativo che contengono gli elementi denominativi «La LIBERTAD», per prodotti delle classi 14 e 34

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Meta Group/Commissione europea

(Causa T-34/13)

(2013/C 79/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A Bartolini, V. Colcelli, e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

— la nota della DG Enterprise and Industry Directorate — General del 11.12.2012 Prot. N. 1687862;

— il Financial Audit Report n. S12.16817;

e, per quanto occorrer possa:

— la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 12.11.2012, avente ad oggetto «Pagamento mediante compensazione tra crediti della Commissione», con la quale la Commissione comunicava l'avvenuta compensazione del credito di 69 061,80 euro vantato da META GROUP nei confronti della Commissione in relazione al contratto Take-it-Up (n. 245637) con il corrispondente debito così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833;

— la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 Prot. N. 1380282, avente ad oggetto la compensazione del credito di 16 772,36 euro vantato da Meta Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative (n. 245599), con il corrispondente debito, così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833;

- la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 Prot. N. 1380323, avente ad oggetto la compensazione del credito di 16 772,36 euro vantato da META Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative con il corrispondente debito di pari importo;
- la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 22.11.2012 Prot. n. 1387638, avente ad oggetto la compensazione del credito di 220 518,25 euro vantato da META GROUP nei confronti della Commissione in relazione ai contratti Take-it-Up (n. 245637) ed Ecolink+ (n. 256224) con la somma di 209 108,92 euro, così come risultano dalla Debit Note n. 32412078833
- e per l'effetto condannare l'Amministrazione al pagamento a favore della ricorrente della somma di 424 787,9 euro, oltre interessi di mora;
- condannare l'amministrazione al risarcimento del danno consequenziale subito dalla ricorrente.

Con vittoria di spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda le convenzioni di sovvenzioni concluse fra la ricorrente e la Commissione nell'ambito del «Programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013)».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione dei fatti, sulla violazione della previsione di cui all'amendment n. 1 al contratto ECOLINK+ del 14.10.2011, la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché la violazione dei principi di tutela dei diritti acquisti, certezza del diritto e dovere di diligenza.
 - Si afferma su questo punto che la condotta della Commissione ha integrato una violazione degli impegni da essa contrattualmente assunti nei confronti di META, con particolare riferimento all'accettazione della metodologia di calcolo proposta dalla ricorrente.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla Violazione dell'art. 11 delle Convenzioni di sovvenzioni relative al Programma CIP (BCreative, Take-IT-Up, Ecolink+), sulla violazione del principio di ragionevolezza, nonché sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti.
 - Si afferma su questo punto che la società ricorrente ha fornito la prova che i compensi dei propri soci prestatori d'opera risultano pienamente coerenti con i valori di mercato, nonché con i compensi dei lavoratori autonomi parasubordinati («in house consultants») e dei dipendenti che svolgono attività similari. Secondo la normativa interna tali minimi possono essere aumentati anche del

100 % in caso di «eccezionale importanza, complessità o difficoltà» della prestazione richiesta (v. art. 6, comma 1, d.m. 2 settembre 2010, n. 169). L'inquadramento degli esperti internazionali impiegati nelle attività relative ai progetti considerati, assunti da META Group con contratto di «collaborazione coordinata e continuativa», sarebbe altresì pienamente legittimo.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e sulla violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza e predeterminazione dei criteri.

— Si fa valere a questo riguardo che la sussistenza di una pluralità di criteri utilizzabili ai fini della determinazione delle modalità di calcolo dei compensi avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad adottare quello più favorevole per il privato. Una volta preso atto della presenza sul mercato italiano ed europeo di tariffe per i medesimi servizi assai diverse fra loro sarebbe stato opportuno privilegiare la soluzione in grado di recare il minor pregiudizio possibile per la posizione della ricorrente.

- 4) Quarto motivo, vertente sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti, sulla violazione delle previsioni di cui all'amendment n. 1 al contratto ECOLINK+ del 14.10.2011 e sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, della buona fede, di tutela e dei diritti acquisti, certezza del diritto e dovere di diligenza.

— Si fa valere a questo riguardo che gli atti di compensazione sono illegittimi poiché le somme indicate quali crediti spettanti a META in relazione ai predetti contratti risultano sensibilmente inferiori a quanto realmente dovuto. In particolare, la Commissione, in forza delle risultanze del *final audit report* odiernamente impugnato, avrebbe arbitrariamente applicato per la determinazione dei costi eleggibili relativi ai soci prestatori d'opera un costo orario sensibilmente più basso rispetto a quello proposto da META.

- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, nonché sull'insufficienza della motivazione.

— Si afferma su di questo punto che gli atti di compensazione risultano del tutto sformati di motivazione, anche in merito ai criteri ed ai parametri di calcolo utilizzati. La Commissione, dunque, non essendo ancora noti a META i risultati finali dell'*audit report* all'epoca della notifica dei provvedimenti di compensazione considerati, avrebbe dovuto esplicitare le valutazioni poste alla base della decisione di utilizzare una metodologia di calcolo dei costi eleggibili diversa da quella contrattualmente determinata.

6) Sesto motivo, vertente sull'errore manifesto nell'effettuazione dei calcoli per la determinazione delle somme spettanti alla ricorrente.

— Si afferma a questo riguardo che i calcoli effettuati dalla Commissione in sede di compensazione si appalesano, altresì, errati. Difatti, anche applicando i *flate rate* relativi al Programma «Marie Curie» i conti risultano non coerenti.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Meta Group/Commissione europea

(Causa T-35/13)

(2013/C 79/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini, V. Colcelli, e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

— la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 12.11.2012 (prot. N. 1328694), avente ad oggetto «Pagamento mediante compensazione tra crediti e debiti della Commissione», con la quale la Commissione comunicava l'avvenuta compensazione del credito di 69 061,89 euro vantato da META Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto Take-it-Up (n. 245637) con il corrispondente debito così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833.

— la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 (Prot n. 1380282), avente ad oggetto la compensazione del credito di 16 772,36 euro vantato da META Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative (n. 245599), con il corrispondente debito così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833.

— la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 (Prot. N. 1380323), avente ad oggetto la compensazione del credito di 16 772,36 euro vantato da META Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative con il corrispondente debito para importo.

— la nota della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 22.11.2012 (Prot n.

1387638), avente ad oggetto la compensazione del credito di 220 518,25 euro vantato da Meta Group nei confronti della Commissione in relazione ai contratti Take-it-UP (n. 245637) ed Ecolink+ (n. 256224) con la somma di 209 180,92 euro, così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833.

E per l'effetto:

— condannare l'Amministrazione al pagamento a favore della ricorrente della somma di 424 787 euro, oltre interessi di mora.

— condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno consequenziale subito dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nella causa T-34/13.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2013 — Erreà Sport/UAMI — Facchinelli (ANTONIO BACIONE)

(Causa T-36/13)

(2013/C 79/50)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Erreà Sport SpA (Torrile, Italia) (rappresentanti: D. Caneva e G. Fucci, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Antonio Facchinelli (Dalang, Cina)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del 24 ottobre 2012 della Prima Commissione di Ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 1561/2011-1 e, conseguentemente, rigettare la domanda di registrazione pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 117/2010 depositata da Antonio Facchinelli per tutti i prodotti;

— con vittoria delle spese sostenute da Erreà Sport S.p.A. nel corso del presente procedimento

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Antonio Facchinelli

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente gli elementi verbali «ANTONIO BACIONE», per dei prodotti nelle classi 3, 14, 18 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 9 056 037

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «errea» e marchio figurativo contenente due rombi intersecati, per dei prodotti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- Violazione dell'art. 8, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009
- Violazione dell'art. 8, paragrafo 5 del Regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 28 gennaio 2013 — 1. garantovaná/Commissione

(Causa T-42/13)

(2013/C 79/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, G. Forwood, barrister, avv.ti M. Staroň e P. Hodál)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la lettera della Commissione del 21 dicembre 2012, nel caso COMP/39.396 — carburante di calcio, nella parte in cui:
 - applica un tasso di interesse del 4,5% in relazioni a periodi di tempo in cui la Corte aveva i) sospeso l'operatività dell'articolo 2 della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa al caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburante di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas, nei confronti della ricorrente, e ii) sospeso l'obbligo della ricorrente di fornire una garanzia bancaria al fine di evitare il recupero immediato dell'ammenda imposto dall'articolo 2 di tale decisione;

- fissa il saldo ancora dovuto al 25 gennaio 2013, comprensivo dell'ammenda e degli interessi di mora, ad EUR 20 293 586,60;

- intima formalmente la ricorrente a effettuare il pagamento a titolo provvisorio di EUR 20 293 586,60 o a fornire un'adeguata garanzia finanziaria per tale importo entro il 25 gennaio 2013.

- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la Commissione non aveva alcuna base giuridica per imporre interessi in relazione al periodo interessato dalle misure cautelari, dal momento che la decisione di adozione delle misure cautelari del 20 ottobre 2009 ha sospeso l'operatività dell'articolo 2 della decisione C(2009) 5791 nella parte in cui si riferiva alla ricorrente. Ciò posto, l'ammenda non risultava «esigibile» ai sensi dell'articolo 79, lettera c), delle modalità di esecuzione (¹). Conformemente al principio *accessorium sequitur principale*, gli interessi relativi all'ammenda possono cominciare a decorrere soltanto dalla data in cui l'ammenda risulta esigibile.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, con riferimento al periodo interessato dalla decisione di misure cautelari, l'applicazione di interessi moratori al tasso del 4,5 % ha violato il legittimo affidamento della ricorrente, dato che la decisione di misure cautelari del 2 marzo 2011 ha sospeso l'obbligo della ricorrente di fornire una garanzia bancaria al fine di evitare il recupero immediato dell'ammenda inflitta su di essa dall'articolo 2 della decisione C(2009) 5791. Tale circostanza pone la ricorrente nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata se avesse fornito la garanzia bancaria. La ricorrente poteva pertanto nutrire un legittimo affidamento, sorto dalla lettera della Commissione del 24 luglio 2009 che notificava la decisione C(2009) 5791, nel fatto che gli interessi relativi all'ammenda sarebbero stati calcolati al tasso stabilito all'articolo 86, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'applicazione di interessi moratori al tasso del 4,5 % per i periodi interessati dalle decisioni di misure cautelari priva le misure cautelari stesse del loro effetto pratico, dato che la finalità dei due tassi d'interesse stabiliti dagli articoli 86, paragrafo 2, lettera b), e 86, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione è di incentivare la fornitura di una garanzia bancaria e, al contrario, di penalizzare coloro che rifiutano il pagamento dell'ammenda allorché essa è esigibile, oppure la fornitura di una garanzia bancaria adeguata. La ricorrente non dovrebbe essere penalizzata dall'applicazione di un tasso di interessi moratorio per non aver fornito una garanzia bancaria, allorché i) la Corte ha sospeso l'operatività dell'ammenda, e ii) ha dichiarato fosse oggettivamente impossibile per la ricorrente fornire una garanzia bancaria.

4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'applicazione del tasso di interesse moratorio del 4,5 % per i periodi interessati dalle decisioni di misure cautelari viola il principio di proporzionalità. Sarebbe contrario ad esso il fatto di penalizzare la ricorrente attraverso l'applicazione di interessi al tasso di cui all'articolo 86, paragrafo 2, lettera b) delle modalità di esecuzione, allorché i) l'ammenda non era esigibile e ii) il giudice dell'Unione ha dichiarato che essa non può pagare l'ammenda né fornire un'adeguata garanzia bancaria.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Donnici/Parlamento

(Causa T-43/13)

(2013/C 79/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italia) (rappresentanti: V. Vallefucio e J. Van Gyseghem, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia accertare la colpa grave del Parlamento Europeo in ordine alla decisione emessa dallo stesso in data 24 maggio 2007 in danno dell'odierno ricorrente poi revocata con sentenza del 30 aprile 2009 pronunciata dalla Corte, e, per l'effetto, condannare il Parlamento Europeo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti e *subendi* in conseguenza del suddetto provvedimento illegittimo, anche in misura equitativa che si quantifica in 1 720 470 euro, o alla minor somma di giustizia accertata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa, lo stesso che nelle cause T-215/07 e C-9/08, Donnici/Parlamento, richiama compensazione per i danni subiti in seguito al rifiuto della Convenuta di riconoscere la validità del suo mandato come membro del Parlamento Europeo, ulteriormente annullato dalla Corte de Giustizia dell'Unione Europea.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che nella fattispecie si ritrovano adempite tutte le condizioni poste in essere dalla giurisprudenza in merito alla dichiarazione della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell'Unione; per quanto riguarda in particolare:

— l'illegittimità del comportamento contestato;

— l'effettività del danno;

— il nesso di causalità, nonché

— la colpevolezza dell'Unione, ovvero il grado di violazione posto in essere da questa ultima. Si afferma a questo riguardo che, con la decisione all'origine della presente causa, la Convenuta ha disconosciuto in modo sufficientemente grave e manifesto una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — AbbVie/EMA

(Causa T-44/13)

(2013/C 79/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AbbVie, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) e AbbVie Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti P. Bogaert, G. Berrisch e B. Kelly, solicitor)

Convenuto: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione EMA/748792/2012 dell'Agenzia europea per i medicinali del 14 gennaio 2013, che autorizza l'accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco; e

— condannare l'Agenzia europea per i medicinali alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1) Primo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza (¹) ed i loro diritti fondamentali alla tutela di informazioni commerciali confidenziali.

2) Secondo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulla trasparenza ed il principio di buona amministrazione.

- 3) Terzo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'obbligo di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza.
- 4) Quarto motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola il principio della tutela del legittimo affidamento.
- 5) Quinto motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola la direttiva 2001/29/CE⁽²⁾, i diritti di proprietà fondamentali, compreso il diritto d'autore ed il prin-

cipio di proporzionalità e di buona amministrazione, nei limiti in cui l'accesso è consentito fornendo una copia della documentazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

⁽²⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10)

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 gennaio 2013 — BO/Commissione

(Causa F-27/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Previdenza sociale — Assunzione delle spese di trasporto relative a cure mediche — Spese di trasporto per ragioni linguistiche)

(2013/C 79/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BO (Amman, Giordania) (rappresentanti: L. Levi, M. Vandebussche e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento delle decisioni della convenuta recanti diniego dell'autorizzazione a prestazioni mediche richieste dal ricorrente a favore del figlio, del coniuge e del ricorrente stesso.

Dispositivo

- 1) *Le decisioni della Commissione europea del 1° giugno 2010, recanti diniego dell'assunzione delle spese di trasporto e di accompagnamento del figlio di BO, sono annullate.*
- 2) *La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da BO.*

⁽¹⁾ GU C 186 del 25.6.2011, pag. 33.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 febbraio 2013 — Presset/Commissione

(Causa F-25/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità giornaliera — Presupposto per la concessione)

(2013/C 79/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul-Henri Presset (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Pradal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione di diniego al ricorrente del beneficio delle indennità giornaliera.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Presset sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 138 del 12/05/12, pag. 36.

Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — ZZ/Europol

(Causa F-1/13)

(2013/C 79/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per una durata indeterminata e condanna dell'Europol al pagamento della differenza tra la remunerazione che avrebbe potuto continuare a percepire presso l'Europol e qualsiasi diversa compensazione che ella avrà effettivamente percepito

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione adottata dal convenuto il 29 febbraio 2012 con la quale quest'ultimo informa la ricorrente che non procederà a rinnovare il suo contratto a durata determinata che si concluderà il 31 maggio 2012;

— condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la differenza tra, da un lato, l'importo della remunerazione alla quale essa sarebbe stata legittimata se avesse continuato ad esercitare le sue funzioni e, dall'altro, l'importo della remunerazione, degli onorari, dell'indennità di disoccupazione o


di qualsiasi diversa compensazione sostitutiva che ella ha effettivamente percepito dal 1° giugno 2012 in sostituzione della remunerazione che percepiva quale agente temporaneo;

— condannare l'Europol alla totalità delle spese.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 79/39	Causa T-3/13: Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — Ronja/Commissione	22
2013/C 79/40	Causa T-7/13: Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — ADEAS/Commissione	22
2013/C 79/41	Causa T-9/13: Ricorso proposto l'8 gennaio 2013 — National Iranian Gas Company/Consiglio	23
2013/C 79/42	Causa T-10/13: Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Bank of Industry and Mine/Consiglio	24
2013/C 79/43	Causa T-17/13: Ricorso proposto l'11 gennaio 2013 — ANKO/Commissione	24
2013/C 79/44	Causa T-19/13: Ricorso proposto l'11 gennaio 2013 — Ekologický právní servis/Commissione	25
2013/C 79/45	Causa T-28/13: Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — ECC Couture/UAMI — Ball Wholesale (Culture)	26
2013/C 79/46	Causa T-29/13: Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — AbbVie e a./EMA	26
2013/C 79/47	Causa T-30/13: Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)	27
2013/C 79/48	Causa T-34/13: Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Meta Group/Commissione europea	27
2013/C 79/49	Causa T-35/13: Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Meta Group/Commissione europea	29
2013/C 79/50	Causa T-36/13: Ricorso proposto il 21 gennaio 2013 — Erreà Sport/UAMI — Facchinelli (ANTONIO BACIONE)	29
2013/C 79/51	Causa T-42/13: Ricorso proposto il 28 gennaio 2013 — 1. garantovaná/Commissione	30
2013/C 79/52	Causa T-43/13: Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Donnici/Parlamento	31
2013/C 79/53	Causa T-44/13: Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — AbbVie/EMA	31

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 79/54	Causa F-27/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 gennaio 2013 — BO/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Assunzione delle spese di trasporto relative a cure mediche — Spese di trasporto per ragioni linguistiche)	33
2013/C 79/55	Causa F-25/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 febbraio 2013 — Preset/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità giornaliera — Presupposto per la concessione)	33
2013/C 79/56	Causa F-1/13: Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — ZZ/Europol	33



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

